

Numero:	Pag.
Data:	1

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA AREA VASTA N. 2 N. 342/AV2 DEL 07/03/2017

Oggetto: ESECUZIONE SENTENZA N. 1985/2016 DEL TRIBUNALE DI ANCONA (R.G. N. 6517/2014).

IL DIRETTORE DELLA AREA VASTA N. 2

- . - . -

VISTO il documento istruttorio, allegato alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Direttore della U.O.C. Controllo di Gestione e del Dirigente della U.O. Gestione Economico Finanziaria dell'Area Vasta n. 2

-DETERMINA-

- 1. di dare atto che il Tribunale di Ancona, con sentenza n. 1985 del 02/12/2016, resa nella causa civile rubricata al R.G. n. 6517/2014, pubblicata in data 5/12/2016, pronunciando sull'appello proposto dalla Ditta Art & Work Agency di S.F. nei confronti dell'ASUR Marche avverso la sentenza del Giudice di Pace di Jesi n. 121/2014, ha accolto la domanda attorea ed ha condannato l'ASUR al risarcimento dei danni in favore dell'appellante, liquidati in complessivi € 3.025,00, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo, nonché al rimborso delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate quanto al primo grado in € 800.00 per compensi oltre spese generali e accessori come per legge e, quanto al secondo grado di giudizio, in € 960,00 per compensi ed in € 174,00 per spese, oltre accessori come per legge;
- 2. di dare esecuzione, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, che si intende integralmente trascritto ed approvato, alla succitata sentenza del Tribunale di Ancona n. 1985/2016;
- 3. di trasmettere, conseguentemente, il presente atto alla U.O. Gestione Economico Finanziaria dell'Area Vasta n. 2, affinchè provveda, in esecuzione della succitata sentenza al pagamento in favore della Ditta Art & Work Agency di S.F. della somma complessiva di € 5.926,26, di cui:
 - \triangleright € 3.025,00 a titolo di sorte;
 - ➤ € 159,20 a titolo di interessi legali;
 - ➤ £ 1.167,30 a titolo di spese di lite del primo grado di giudizio;
 - ➤ £ 1.574,76 a titolo di spese di lite del secondo grado di giudizio;



Numero:	Pag.
Data:	2

- 4. di dare atto che il suddetto importo trova copertura economica nelle somme accantonate al fondo rischi per cause civili ed oneri processuali 0202030101;
- 5. di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attiweb salute Albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013;
- 6. di trasmettere la presente determina al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 26/96 e s.m.i..

IL DIRETTORE DELL'AREA VASTA N. 2 Ing. Maurizio Bevilacqua

Per il parere infrascritto:

I sottoscritti, visto quanto dichiarato dal Direttore della U.O.C. Segreteria di Direzione e dal Responsabile del Procedimento, attestano che l'importo di € 5.926,26 trova copertura economica nelle somme accantonate al fondo rischi per cause civili ed oneri processuali 0202030101.

IL DIRIGENTE U.O.C. CONTROLLO DI GESTIONE Dott. ssa Maria Letizia Paris

IL DIRIGENTE RESPONSABILE U.O. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA Dott.ssa Antonella CASACCIA



Numero:	Pag.
Data:	3

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O.C. SEGRETERIA DI DIREZIONE

NORMATIVA E REGOLAMENTAZIONE DI RIFERIMENTO:

- Codice di procedura civile:
- Legge Regionale n. 13/2003 e sue successive modifiche ed integrazioni.

PREMESSE

Con atto di citazione notificato all'ASUR in data 30/7/2012, la Ditta Art & Work Agency di S. F. conveniva in giudizio davanti al Giudice di Pace di Jesi l'ASUR Marche per sentirla condannare al risarcimento dei danni riportati in data 03/7/2012 dall'autovettura di proprietà della suddetta Ditta, a causa del sinistro verificatosi all'interno del parcheggio dell'Ospedale C. Urbani di Jesi, per un importo pari ad € 3.025,00, con spese e competenze rifuse.

L'ASUR si costituiva in giudizio al fine di contrastare le pretese avversarie, chiedendo il rigetto della domanda presentata dall'attrice.

Con sentenza n. 121/2014 del 30/4/2014 il Giudice di Pace di Jesi rigettava la domanda attorea e condannava l'attrice alla refusione delle spese di lite a favore della convenuta.

Con atto di citazione in appello notificato all'ASUR in data 02/10/14, la Ditta Art & Work Agency di S. F. impugnava, innanzi al Tribunale di Ancona, la sentenza n. 121/2014 emessa dal Giudice di Pace di Jesi, chiedendo la condanna dell'ASUR al risarcimento del danno per € 3.025,00, con spese e competenze rifuse dei due gradi di giudizio.

L'ASUR si costituiva in giudizio per chiedere la conferma della sentenza impugnata e, quindi, il rigetto dell'appello proposto.

Con sentenza n. 1985 del 02/12/2016, pubblicata in data 5/12/2016, il Tribunale di Ancona, pronunciando sull'appello proposto dalla Ditta Art & Work Agency di S.F. avverso la sentenza del Giudice di Pace di Jesi n. 121/2014, ha accolto la domanda attorea ed ha condannato l'ASUR al risarcimento dei danni in favore dell'appellante, liquidati in complessivi € 3.025,00, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo, condannando, nonché al rimborso delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate quanto al primo grado in € 800,00 per compensi oltre spese generali e accessori come per legge e, quanto al secondo grado di giudizio, in € 960,00 per compensi ed in € 174,00 per spese, oltre accessori come per legge (R.G. n. 6517/2014).

TUTTO CIO' PREMESSO

SI PROPONE al Direttore di questa Area Vasta n. 2 dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche l'adozione del seguente schema di determina:



Numero:	Pag.
Data:	4

- 1) di dare atto che il Tribunale di Ancona, con sentenza n. 1985 del 02/12/2016, resa nella causa civile rubricata al R.G. n. 6517/2014, pubblicata in data 5/12/2016, pronunciando sull'appello proposto dalla Ditta Art & Work Agency di S.F. nei confronti dell'ASUR Marche avverso la sentenza del Giudice di Pace di Jesi n. 121/2014, ha accolto la domanda attorea ed ha condannato l'ASUR al risarcimento dei danni in favore dell'appellante, liquidati in complessivi € 3.025,00, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo, nonché al rimborso delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate quanto al primo grado in € 800,00 per compensi oltre spese generali e accessori come per legge e, quanto al secondo grado di giudizio, in € 960,00 per compensi ed in € 174,00 per spese, oltre accessori come per legge;
- 2) di dare esecuzione, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, che si intende integralmente trascritto ed approvato, alla succitata sentenza del Tribunale di Ancona n. 1985/2016;
- 3) di trasmettere, conseguentemente, il presente atto alla U.O. Gestione Economico Finanziaria dell'Area Vasta n. 2, affinchè provveda, in esecuzione della succitata sentenza al pagamento in favore della Ditta Art & Work Agency di S.F. della somma complessiva di € 5.926,26, di cui:
 - \triangleright € 3.025,00 a titolo di sorte;
 - ➤ € 159,20 a titolo di interessi legali;
 - ➤ £ 1.167,30 a titolo di spese di lite del primo grado di giudizio;
 - ➤ £ 1.574,76 a titolo di spese di lite del secondo grado di giudizio;
- 4) di dare atto che il suddetto importo trova copertura economica nelle somme accantonate al fondo rischi per cause civili ed oneri processuali 0202030101;
- 5) di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attiweb salute Albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013;
- 6) di trasmettere la presente determina al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 26/96 e s.m.i..

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott.ssa Francesca Rocchetti

IL DIRETTORE
U.O.C. SEGRETERIA DI DIREZIONE
Dott. Gabriele Colombo

- ALLEGATI -

Non ci sono allegati.